



# Esami di stato per alunni con Bisogni Educativi Speciali (Disabilità, Disturbi Specifici di Apprendimento e altri Bisogni Educativi Speciali)

Polo regionale  
Misure di accompagnamento Nuovo Esame di Stato

# PREMESSA

PV

- Progetto di Vita
- L. 104

PEI

- Piano Educativo Individualizzato
- L.104

PDP

- Piano Didattico Personalizzato
- L.170 - D.M. 2012

PTOF (PI)

*Regolamento Valutazione  
Previsto dal D.lvo 62*

# Esami di stato per studenti con disabilità

Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità vengono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.

Per la correzione delle prove d'esame sono predisposte griglie di valutazione specifiche, in relazione alle prove differenziate

D.lvo62/17

Capo III

Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione....

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore **Equipollente** all'interno del piano educativo individualizzato.

... Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

i candidati che hanno seguito un **percorso didattico differenziato (P.E.I.)** e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale Piano possono sostenere **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Essi sostengono l'esame con le prove differenziate di cui all'art. 15, comma 4, dell'O.M. n.90 del 2001. **I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.**

## **Art. 20**

### ***Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento***

#### **Art. 20 O.M. 205 11/3/19**

Esami dei candidati con disabilità

1. Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, la **commissione d'esame**, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone per i candidati con disabilità **prove equipollenti** a quelle assegnate agli altri candidati.

2. **Tali prove equipollenti**, in coerenza con il PEI, possono consistere nell'utilizzo di **mezzi tecnici o modalità diverse**, ovvero nello sviluppo di **contenuti culturali e professionali differenti**, ma comunque atti a consentire la **verifica degli obiettivi di apprendimento** previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo diploma.

# differenziate

Decise sulla progettazione del PEI

Modalità di valutazione già PEI

Può fare 1 o più prove... non presentarsi all'esame

Ottiene certificato di crediti formativi

# Prove scritte

Attenzione agli aspetti emotivi, affettivi, relazionali, sociali

**Art. 20 O.M. 205 11/03/2019**  
**Esame dei candidati con disabilità**

## Differenziate con valore di EQUIPOLLENZA

progettazione per obiettivi minimi del PEI

Modalità di valutazione → griglie specifiche

Sostenere tutte le prove

Tempi più lunghi

Ottiene diploma

## Differenziate con valore di EQUIPOLLENZA

progettazione per obiettivi minimi del PEI

Modalità di valutazione → griglie specifiche

Sostenere tutte le prove

Ottiene diploma

esempi

**Art. 6 - DPR 323 - 07/98** .... predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono **consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti**. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

### mezzi tecnici

- Pc ...
- Braille –LIS (tempi)

### modi diversi

- Riformulare le consegne
- Divider in frame ... semplificare

### contenuti culturali e professionali differenti

- ?
- ?

## Prove differenziate con valore di EQUIPOLLENZA

### *Interpretazione e significato di equipollenza*

- I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio Braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo;
- La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con "mezzi diversi": ad esempio, computer, macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all'insegnante di sostegno, etc;
- La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta in "modalità diverse": è "tradotta" in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie;
- **La prova è proposta dalla Commissione di esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della P.I.** La prova proposta dalla Commissione deve essere comunque tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato.
- Il colloquio si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l'esaminatore (L.I.S. Etc.)
- Le prove equipollenti devono essere *omogenee con il percorso svolto* e devono essere realizzate con le stesse *modalità, tempi e assistenza* utilizzati nelle prove di verifica *svolte durante l'anno e previste nel PEI.*

(L.104/92 - D.L.vo 297/94 - OM 90/01 - OM e Regolamento sugli esami di Stato)

# Colloquio

Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, **predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.**

**Predisporre buste differenziate equipollenti?**

## Correzione delle prove

Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del **supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico**. Il docente di sostegno e le **eventuali altre figure** a supporto dello studente con disabilità vengono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione. **Per la correzione delle prove d'esame sono predisposte griglie di valutazione specifiche, in relazione alle prove differenziate.**



*In ogni caso, per tutte le prove in formato speciale, le scuole daranno comunicazione anche alla Struttura tecnica esami di Stato via email*

# Esami di stato per studenti con DSA

Le norme del D.Lgs 62/2017 confermano sostanzialmente la situazione previgente, con particolare riferimento a:

- La coerenza con il PDP
- Gli strumenti compensativi
- Percorso didattico ordinario con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera: prova orale sostitutiva
- Percorso didattico differenziato con esonero dall'insegnamento delle lingue straniere (in caso di particolare gravità del Disturbo, su richiesta della famiglia e approvazione del CdC): prove differenziate non equipollenti finalizzate al rilascio del solo attestato

# Esami di stato per studenti con altri B.E.S.

- ▶ Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.
- ▶ La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame l'eventuale piano didattico personalizzato.
- ▶ In ogni caso, per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte

# DSA - BES

## DSA

- PdP
- tiene in debita considerazione:
  - le **specifiche situazioni soggettive**
  - le **modalità didattiche e le forme di valutazione** individuate nell'ambito dei percorsi didattici **individualizzati e personalizzati**

## ALTRI BES

- PdP
- devono essere fornite dal medesimo **organo utili e opportune indicazioni** per consentire a tali allievi di **sostenere adeguatamente l'esame di Stato**
- **Strumenti compensativi agiti** durante l'anno nelle **verifiche**; **no a misure dispensative** (*tempi più lunghi sono misure dispensative (?)*)

## ALUNNI CON DSA (art.20 c.10 D.lvo 62/17)

10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, **tiene in debita considerazione le specifiche situazioni** soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le **modalità didattiche e le forme di valutazione** individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ...

## Art.21 c.1 OM 205 11/03/2019

La commissione d'esame, sulla base di quanto previsto dal d.m. n. 5669 del 2011, di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché dalle **Linee Guida** allegate al citato provvedimento, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione **le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati**. A tal fine, il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame il piano didattico personalizzato; sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, la commissione predispone **adeguate modalità** di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli **strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche** in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

**ESONERO**




**CREDITO  
FORMATIVO**


**DISPENSA SCRITTO**



**PROVA ORALE  
EQUIPOLLENTE**



# Esonero dalla lingua straniera: prove differenziate non equipollenti



I candidati con certificazione di DSA, che, ai sensi dell'articolo 6, co. 6, del d.m. n. 5669 del 12 luglio 2011 e dell'art. 20, co. 13, del d. 19s. 13 aprile 2017 n. 62, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui all'art. 20, co. 5, del d.lgs. 62 del 2017. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

**finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui all'art. 20, co. 5, del d.lgs. 62 del 2017.**

# Bisogni Educativi Speciali - art.21 C.6 OM 205 11/03/19

**Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe**, devono essere fornite dal medesimo organo **utili e opportune** indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame l'eventuale piano didattico personalizzato. In ogni caso, per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

In ogni caso, per tali alunni, **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede di esame, **mentre è possibile concedere strumenti Compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA**, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. -Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

# Commissione web

## Faq - Manuale Commissione Web a.s. 2017/2018

A seguito delle numerose richieste di chiarimento in relazione alla gestione dei candidati con disabilità o DSA che seguono un percorso personalizzato, si precisa che: ogni candidato con disabilità/DSA a cui è stato assegnato un percorso differenziato deve avere una **valutazione obbligatoria in almeno una delle prove scritte e deve essere valutato obbligatoriamente anche nella prova orale**. In taluni casi in luogo della prova scritta il candidato può sostenere un colloquio orale; questa è una scelta operativa della commissione che non ha impatti sulle funzionalità di Commissione web. Infatti, anche se la prova scritta viene sostenuta in modalità di colloquio orale, la commissione dovrà registrare il punteggio in una delle prove scritte. Può succedere anche il contrario, ovvero che il candidato in luogo della prova orale esegua una prova scritta o pratica; anche in questo caso, il punteggio dovrà essere registrato come valutazione della prova orale. **Rimane il fatto che se viene registrata la valutazione di una sola prova scritta, il relativo punteggio va riproporzionato sui 45 punti, così come già gestito su Commissione Web**. Infine, si ricorda che per i candidati di questa tipologia deve essere registrata l'assenza alla prova scritta non sostenuta, senza la necessità di indicare alcuna motivazione né il rinvio a prove suppletive/straordinarie.